



# CITTÀ DI IMOLA

IL SINDACO

Prot. Gen.

Imola, 28 settembre 2018

**Oggetto: attivazione impianti termici stagione invernale.**

## IL SINDACO

- visti

- la Legge 9.01.1991 n. 10, e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. 26.08.1993 n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9.01.1991 n. 10;
- il D.P.R. 21.12.1999 n. 551 Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia";
- il D.Lgs. 19.08.2005 n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo a "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 16.04.2013 n. 74 relativo a "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192";
- il D.Lgs. 4.07.2014 n. 102 relativo a "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica";
- la L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed il regolamento regionale n. 1 del 03.04.2017 ed il regolamento regionale n. 1 del 03/04/2017 di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.
- dato atto che il Comune di Imola rientra, secondo le definizioni del DPR 412/1993, nella Zona climatica E;
- richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



## RENDE NOTO

- che nel territorio del Comune di Imola l'esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore).

E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni.

Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di riscaldamento, la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unità immobiliare, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

- 18°C+2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, indicati dall'art. 3 del DPR 412/1993 coordinato con il DPR 551/1999)

- 20°C+2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici non rientranti nella categoria E.8

Le disposizioni relative alla limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano (art. 4 commi 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 16.04.2013 n. 74):

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;

c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Le disposizioni di cui all'art. 4 commi 2, 3 e 4 D.P.R. 16.04.2013 n. 74, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;

b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5 del medesimo art. 4, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di



tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del medesimo art. 4;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal regolamento approvato con il D.P.R. 16.04.2013 n. 74, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dall'art. 4, commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:

a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico.

In deroga a quanto previsto dalla normativa sulla durata di attivazione, il Sindaco, con propria ordinanza, può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili, assicurandone l'immediata informazione alla popolazione.

Le normative soprarichiamate prevedono specifiche sanzioni per i vari soggetti responsabili che non ottemperano alle disposizioni in ordine all'esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici.

Il Sindaco

Manuela Sangiorgi